

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE
CENTRO - MACERATA**

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 ottobre 2011

Oggetto: Emanazione Direttiva n. 2/2011 circa le Convenzioni di gestione del s.i.i. sottoscritte con le società affidatarie - Art. 23 “Regolamento del Servizio idrico integrato” - Precisazioni sulla definizione di “Quantitativi di acqua somministrata ma non utilizzati, in seguito a dispersioni (All. N al Regolamento del s.i.i.)”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

PRECISAZIONI SULLA DEFINIZIONE DI “QUANTITATIVI DI ACQUA SOMMINISTRATA MA NON UTILIZZATI, IN SEGUITO A DISPERSIONI (ALL. N AL REGOLAMENTO DEL S.I.I.)”

La presente Direttiva di interpretazione ed integrazione delle Convenzioni di gestione del servizio idrico integrato dell'A.A.T.O. n. 3 Marche Centro-Macerata è emessa ai sensi dell'art. 2, comma 4, delle Convenzioni stesse, come approvate con le relative delibere dell'Assemblea Consortile.

Premesso che

- a) l'art. 53 bis del Regolamento del Servizio Idrico Integrato recita:
1. ... omissis ... ;
 2. Entro il 1° gennaio 2010 l'AATO istituisce un fondo di garanzia da addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati in seguito a perdite occulte, il cui Regolamento è riportato nell'Allegato N;
 3. Nella bolletta immediatamente successiva all'istituzione del fondo di cui al comma precedente, il gestore informa l'utente riguardo il fondo medesimo, illustra le modalità di adesione o recesso, i requisiti necessari per poterne usufruire, nonché indica riferimenti precisi a cui l'utente può rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni;
 4. Gli utenti che non intendono aderire al fondo di cui sopra, nei casi di perdite di acqua dovute ad irregolare funzionamento degli impianti posti dopo l'apparecchio di misura, anche se non riconducibili a negligenza, colpa o dolo dell'utente, sono tenuti al pagamento dell'acqua rilevata dal contatore fiscale alle tariffe in vigore senza alcun tipo di agevolazione;
 5. ... omissis ... ;
- b) l'Allegato N al Regolamento del S.I.I. riporta all'art. 1 i seguenti riferimenti alla nozione di perdita occulta:
1. Viene costituito un “Fondo di garanzia”, di seguito denominato “Fondo”, allo scopo di tutelare gli utenti titolari di contratti di somministrazione di acqua con il gestore del servizio idrico integrato in relazione ad addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati, in seguito a dispersioni causate dalla rottura e/o dal malfunzionamento dell'impianto idrico privato;

2. ... perdite idriche “occulte” derivanti da rotture o malfunzionamenti degli impianti di proprietà privata ...;
- c) la perdita occulta viene quindi definita in maniera indiretta e molto generica lasciando spazio ad eccessive interpretazioni;
 - d) sono stati sottoposti all’Autorità di Ambito alcuni casi di reclamo da parte di utenti cui è stato negato l’intervento del Fondo in fase di istruttoria da parte del gestore, nonché richieste di chiarimento circa l’applicazione del “Regolamento del Fondo” da parte delle aziende di gestione;
 - e) c’è quindi la necessità di fornire un’interpretazione univoca delle casistiche cui circoscrivere la perdita occulta e individuare delle fattispecie meno generiche al fine di limitare richieste che potrebbero prestarsi a contraddittori con gli utenti;
 - f) la più puntuale definizione deve rappresentare solo un modo per rendere più trasparente e di più facile valutazione l’individuazione di una perdita occulta, al solo fine della tutela dell’utente;
 - g) la finalità della presente Direttiva è anche quella di applicare in maniera uniforme il Regolamento del S.I.I. sull’intero territorio dell’Ambito;

La definizione di perdita occulta di cui all’art. 53 bis del Regolamento del Servizio idrico Integrato previsto dall’art. 23 delle Convenzioni di gestione del servizio approvate per Centro Marche Acque S.c.r.l., S.I. Marche S.c.r.l. e UNIDRA S.c.r.l.

deve essere interpretata come segue:

“Sono definite perdite occulte le perdite di acqua dovute a rottura o malfunzionamenti di impianti idrici privati, siano essi interrati o incassati, comunque non rilevabili dall’esterno in modo diretto o evidente.

La perdita d’acqua di cui trattasi deve essere derivata da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a valle del contatore a seguito di rottura o malfunzionamenti della condotta per effetto di vetustà, corrosione, guasto o simili.

La perdita deve avvenire in una parte dell’impianto non visibile e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente, e deve avere i caratteri della non prevedibilità e non percepibilità.

Sono escluse dalla definizione di perdita occulta indennizzabile quelle derivanti da non perfetto funzionamento dei rubinetti, di impianti igienici o similari, di vasche di accumulo, di valvole, di impianti estranei di qualsiasi natura; quelle derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dal cliente, in quanto tutte soggette a controllo diretto o individuabili; sono altresì escluse dalla definizione di perdita indennizzabile quelle conseguenti a rotture delle tubazioni provocate dal cliente o da terzi, quelle conseguenti a lavori edili, stradali o scavi o sbancamento del terreno, nonché quelle conseguenti ad ogni specie di danno o mancata manutenzione”.

Macerata, 4 ottobre 2011

Il Consiglio di Amministrazione dell’A.A.T.O. 3